



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 0000389 del 05.01.2023, con cui la Società AS STORAGE S.R.L. (di seguito: il proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di circa 250 MW, denominato "Rondissone" da ubicarsi nel Comune di Rondissone (TO), ed ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**DATO ATTO** che con la sopracitata nota il proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 35 mesi;

**PRESO ATTO** che secondo il progetto presentato con l'istanza del 05.01.2023, il sistema di accumulo di energia elettrica sarà realizzato nel Comune di Rondissone (TO), al confine con il Comune di Chivasso (TO), in prossimità della esistente Stazione Elettrica di Trasformazione (SET) della RTN 380/220/132 kV e avrà una potenza elettrica, in immissione e prelievo, pari a 250 MW e capacità impiantistica pari a 1 GWh (4 ore di funzionamento) e comprende la realizzazione di:



- 25.200 moduli batterie al Litio-Ferro-Fosfato (LFP), composti da una specifica configurazione di celle elementari disposte in serie e in parallelo, raggruppati in serie da 8 e installati a coppia all'interno dei cubes;
- 7 Cube collegati in parallelo a formare i node;
- 3 node in parallelo collegati a inverter e trasformatore BT/MT a formare i core;
- complessivi 75 core, ognuno collegato alla power station;
- una nuova stazione elettrica di utenza (SE utente) MT/AT realizzata all'interno del perimetro di impianto;
- una linea di collegamento a 220 kV in cavo interrato dalla stazione di utenza alla stazione di rete (SE) TERNA 380/220/132 kV;

**PRESO ATTO** altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite linea in cavo interrato a 220 kV di circa 50 m di collegamento sulla sezione a 220 kV della SE della RTN 380/220/132 kV "Rondissone";

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

**VISTA** la nota prot. MASE n. 0067434 del 27.04.2023, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'Istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di circa 250 MW denominato "Rondissone" da ubicarsi nel Comune di Rondissone (TO);
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. MASE n. 0033762 del 22.02.2024 il proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete di Terna;

**RICHIAMATA** la nota prot. MASE n. 0189085 del 17.10.2024 di chiusura positiva della conferenza di servizi con la quale la Divisione IV Infrastrutture energetiche, responsabile del procedimento:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;
- 

**CONSIDERATO** che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0000389 del 05.01.2023 con cui il proponente ha trasmesso il piano particellare di



esproprio e richiesto contestualmente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù, questa Divisione, responsabile del procedimento, con nota prot. MASE n. 0110659 del 14.06.2024, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;

**CONSIDERATO** altresì che con nota prot. MASE n. 0146124 del 05.08.2024 il proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con cui è stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;

**PRESO ATTO** delle modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

**RITENUTO** quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. 0189085 del 17.10.2024;

**CONSIDERATO** che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0 143075 del 01.08.2024 il proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA n. 0278873\_20240904, in data 04.09.2024 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**DATO ATTO** che con nota acquisita al prot. MASE n. 0143075 del 01.08.2024 il proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 0155912 del 02.10.2023, con cui la Società AS STORAGE S.R.L. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *"[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima, nel triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro e di essere consapevole che, qualora sia accertata la violazione del suddetto divieto, sarà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento di che trattasi."*;



**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all'**allegato A** al presente decreto, ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1** **Autorizzazione**

1. La Società AS STORAGE S.R.L. avente sede in Milano (MI), Corso Europa 13, 20122, codice fiscale n. 12718740017, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di circa 250 MW, denominato "Rondissone", da ubicarsi nel Comune di Rondissone (TO), come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. 0000389 del 05.01.2023.
2. La società AS STORAGE S.R.L. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilità.
3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
5. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.



## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società AS STORAGE S.R.L. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società AS STORAGE S.R.L. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società AS STORAGE S.R.L. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Piemonte, ai Comuni di Rondissone (TO) e Chivasso (TO) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società AS STORAGE S.R.L. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Piemonte nonché ai Comuni di Rondissone (TO) e Chivasso (TO), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società AS STORAGE S.R.L. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 35 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.



5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società AS STORAGE S.R.L. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Art. 4 Prescrizioni**

1. La Società AS STORAGE S.R.L. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società AS STORAGE S.R.L. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società AS STORAGE S.R.L. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Piemonte ed ai Comuni di Rondissone (TO) e Chivasso (TO), un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società AS STORAGE S.R.L. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale:**

- i. Essendo stata notata la presenza, nelle immediatezze dell'area in questione, del complesso abitativo identificabile come Frazione Mandria e dell'annesso contesto



agricolo, nonostante il medesimo insediamento non sia riconducibile ai contenuti di tutela del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., si ritiene doveroso suggerire un adeguato grado di attenzione (e di sensibilità ulteriore) per la fase di mitigazione lungo il versante che interpone la confrontanza delle parti coinvolte.

**b) Prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Energie e alcoli:**

- i. Tenuto conto che la documentazione presentata ha caratteristiche di progetto preliminare nel quale non sono individuati i dati tecnici degli apparati, gli schemi elettrici e gli strumenti di misura da installare, precisando che questi elementi dovranno necessariamente essere inclusi nella redazione del progetto definitivo nel quale saranno altresì indicati i punti di misura nonché le tipologie e le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate, per quanto di competenza si esprime parere favorevole, che dovrà essere confermato all’atto della presentazione del progetto definitivo nel quale dovranno essere presenti gli elementi sopra indicati.
- ii. Prima della messa in esercizio la Società dovrà assicurare che:
  - siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell’accertamento quantitativo dell’energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
  - siano definite le modalità operative di gestione dell’impianto e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi;
  - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell’impianto medesimo;
  - sia prevista l’installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
  - siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie.

**c) Prescrizioni del Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino:**

- i. Per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica, la Soprintendenza condivide le valutazioni espresse dalla Regione Piemonte, ribadendo quanto citato *“Tuttavia, a titolo meramente collaborativo, essendo stata notata la presenza nelle immediatezze dell’area in questione del complesso abitativo identificabile come Frazione Mandria e dell’annesso contesto agricolo, nonostante il medesimo insediamento non sia riconducibile ai contenuti di tutela del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., si ritiene doveroso suggerire un adeguato grado di attenzione (e di sensibilità ulteriore) per la fase di mitigazione lungo il versante che interpone la confrontanza delle parti coinvolte.”*
- ii. Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, si esprime parere di competenza favorevole alla prosecuzione delle opere previste esclusivamente per l’area compresa tra i sondaggi n. 5 e 37. Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante la





prosecuzione dei lavori in progetto e qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione alla Soprintendenza. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza. Per quanto riguarda i sondaggi nn. 1-2-3-4, si rimane in attesa della comunicazione di inizio lavori e del responsabile del cantiere archeologico.

**d) Prescrizioni del Consorzio del Canale Demaniale di Caluso:**

- i. Durante l'esecuzione delle opere in progetto, il Richiedente sarà comunque responsabile per qualsiasi intralcio al regolare deflusso dell'acqua o manomissione, anche involontaria, dei cavi irrigui.
- ii. Dovrà essere comunicata al Consorzio la data di inizio e di ultimazione dei lavori.
- iii. Dovrà essere sempre e comunque garantita la possibilità di accesso all'area a Personale del Distretto e del Consorzio per verifiche dell'opera e/o interventi di manutenzione straordinaria.
- iv. I lavori dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato e qualsiasi eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.
- v. I tempi e i modi di ogni lavorazione da eseguirsi che, in qualsiasi modo, possa interferire con i cavi irrigui, dovranno essere preventivamente concordati con il Consorzio.
- vi. Dall'esame degli elaborati progettuali, in particolare dai contenuti dello "studio idrologico e idraulico", per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, si evince che la maggior parte delle stesse verranno convogliate mediante tubazioni drenanti in una vasca di laminazione, mentre la restante parte verrà convogliata in uno o più recapiti puntuali all'interno della rete irrigua. Non risulta chiaro come vengano smaltite le acque della vasca. In ogni caso si precisa che, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto dello scrivente Consorzio, tutti i punti di convogliamento nella rete irrigua dovranno essere debitamente censiti e concessionati con apposito atto formale di concessione precaria da formalizzarsi tra Consorzio e Proponente. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere da Voi puntualmente individuati cartograficamente i punti di immissione nel reticolo idrografico e congiuntamente redatto il sovra citato atto che comporterà il pagamento di un contributo annuo per il mantenimento di dette opere.
- vii. Le recinzioni in progetto dovranno essere comunque installate ad una distanza consona dalle sponde arginate dei cavi irrigui per permettere la manutenzione, tenendo comunque conto che la competenza manutentiva consortile si limita al fosso e non deve interessare, in alcun modo la proprietà adiacente, ancorché esclusa dall'area interessata dal sito industriale.
- viii. Qualsiasi opera realizzata in difformità da quanto sopra esposto verrà considerata non autorizzata.
- ix. Il Richiedente sarà responsabile e tenuto al risarcimento di ogni danno o pregiudizio che, in dipendenza dei nuovi manufatti, possano derivare alla rete consorziale, agli Utenti dell'acqua irrigua e non ed alle Persone e proprietà dei Terzi, e dovrà ritenere indenne il Consorzio da ogni danno od azione relativa all'esercizio dell'oggetto della presente autorizzazione. Non potrà, inoltre, avanzare domanda di indennizzo se



l'Amministrazione del Consorzio venisse nella determinazione di potenziare la portata od ampliare i canali consortili, cambiarne l'andamento e lo stato altimetrico ed in genere di fare qualsiasi innovazione.

- x. Tutte le prescrizioni sopra riportate devono essere trasferite a eventuali futuri aventi titolo e, in caso di cessione della proprietà, la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata allo scrivente con i relativi contatti della Proprietà subentrante.

**e) Prescrizioni del Consorzio Irriguo di Chivasso:**

- i. Il canale scorrente sul confine est del sito è il canale principale adduttore del distretto di Casabianca/Busignetto ed è stato inserito in un progetto esecutivo, validato ed immediatamente cantierabile, di Adeguamento e ammodernamento complessivo della rete idrografica. Alla luce di quanto sopra, la realizzazione degli interventi di urbanizzazione dovrà contemplare anche la realizzazione delle opere previste dal citato progetto nel tratto di canale individuato nello stralcio cartografico. L'intervento dovrà inoltre essere esteso a tutto il fosso distrettuale derivato, sino a tutta la frontistanza del sito.
- ii. Il progetto dovrà prevedere la realizzazione dello stralcio inerente al cavo distrettuale di Casabianca/Busignetto, scorrente lungo il lato est del sito, a partire dall'ultimo punto a quota imposta a monte e sino al termine del medesimo intervento, con le modalità indicate dal sopracitato progetto.
- iii. Ogni tombamento del canale, provvisorio o definitivo, dovrà essere valutato preventivamente in cantiere in contraddittorio con il Consorzio.
- iv. Stante i contenuti dello "studio idrogeologico e idraulico" trasmesso, si conferma la possibilità che - ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Consortile - possa essere applicato un canone precario in applicazione del principio statuito dall'art. 868 del c.c., così come attuato dall'art. 166, c. 3 e 4, del Testo Unico sull'Ambiente.
- v. Le recinzioni dovranno essere comunque installate ad una distanza consona dalle sponde arginate del canale per permettere la manutenzione, tenendo comunque conto che la competenza manutentiva consortile si limita al fosso e non deve interessare in alcun modo la proprietà adiacente, ancorché esclusa dall'area interessata dal sito industriale.

**f) Prescrizioni SNAM Rete Gas S.p.A. - Centro di Santhià:**

- i. In considerazione della peculiare attività svolta da SNAM Rete Gas S.p.A., inerente al trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la stessa venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.
- ii. Si evidenzia che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della citata società e che, in difetto, sarete ritenuti responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

**g) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino:**



- i. A lavori ultimati, dovrà essere prodotta la SCIA ex art. 4 del D.P.R. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012.
- ii. Il trasformatore AT/MT, classificato come "installazione Tipo D" ai sensi del D.M. 15 luglio 2014, deve essere protetto da idoneo sistema automatico di spegnimento (D.M. 15 luglio 2014, Titolo II, Capo V, punto 3).
- iii. Presso il trasformatore AT/MT, classificato come "installazione Tipo D" ai sensi del D.M. 15 luglio 2014, deve essere installato un sistema fisso automatico di rivelazione e segnalazione allarme incendio (D.M. 15 luglio 2014, Titolo II, Capo V, punto 4).

**h) Prescrizioni della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla richiesta di nulla osta ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e D.lgs. 01/08/2003 n. 259, rivolta dal proponente all'Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, U.O. III – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:**

- i. A far data dal 28.04.2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 48/2024, secondo le cui disposizioni per la costruzione, la modifica o lo spostamento di condutture di energia elettrica, aeree ed interrate di qualsiasi classe, e tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. La citata dichiarazione, che deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'Ispettorato territoriale competente e corredata da specifici documenti, sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- ii. Il proponente è perciò tenuto a trasmettere all'Ispettorato territoriale competente l'asseverazione in parola prima dell'avvio dei lavori.

**Art. 5**

**Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE



**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**



## **ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento**

- nota prot. n. 0069796 del 02.05.2023, acquisita al prot. MASE n. 0071262 del 04.05.2023, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, Divisione VII – Bonifica dei siti di interesse nazionale, ha comunicato che l’intervento oggetto del presente procedimento non ricade nel perimetro di un Sito di Interesse Nazionale (SIN);
- nota prot. n. M\_D AMI001 REG2023 0011633 24-05-202 del 24.05.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0084556, con cui l’Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Aerea, ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell’opera;
- nota acquisita al prot. MASE n. 0116223 del 17.07.2023, con cui la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. n. 378264/RU del 28.06.2023, acquisita al prot. MASE n. 0109431 del 05.07.2023, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Energie e alcoli ha espresso parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni;
- nota prot. n. MIC|MIC\_SABAP-TO|15/12/2023|0024507-P del 15.12.2023, acquisita al prot. MASE n. 0208524 del 19.12.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, visionata la relazione sugli scavi archeologici inoltrata dal proponente, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla prosecuzione delle opere per l’area compresa tra i sondaggi n. 5 e 37, rimanendo in attesa della comunicazione di inizio lavori e del nominativo del responsabile del cantiere archeologico per i sondaggi dal n. 1 al 4 differiti all’avvio delle opere;
- nota prot. 511/2024 del 20.05.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0092164, con cui il Consorzio del Canale Demaniale di Caluso ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota prot. 683/2024, acquisita al prot. MASE n. 0095710 del 24.05.2024, con cui il Consorzio Irriguo di Chivasso ha espresso parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- nota acquisita al prot. MASE n. 0174790 del 26.09.2024, con cui il proponente ha trasmesso a questa Amministrazione il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da SNAM - Centro di Santhià con nota prot. n. Sant-128/23-MAS del 11.05.2023;
- nota acquisita al prot. MASE n. 0174790 del 26.09.2024, con cui il proponente ha trasmesso la valutazione favorevole del progetto nel rispetto di specifiche prescrizioni rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino con nota prot. dipvfvf.COM-TO.REGISTRO UFFICIALE.U.0041171.30-08-2024.